



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI E. ROMAGNA

SEZIONE 6

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	IACOVIELLO	FRANCESCO MAURO	Presidente
<input type="checkbox"/>	SCIALPI	GIOVANNI	Relatore
<input type="checkbox"/>	ANGELINI	MARCELLA	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2196/2014
spedito il 05/08/2014

- avverso la pronuncia sentenza n. 1/2014 Sez:2 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di FORLI' contro:

difeso da: _____

e da _____

proposto dall'appellante:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE FORLI' - CESENA

Atti impugnati:
CARTELLA DI PAGAMENTO n°
CARTELLA DI PAGAMENTO n°
CARTELLA DI PAGAMENTO n°

IRPEF-DETR.IMP. 2008
IRPEF-IMPR.ORD. 2008
IVA-ALTRO 2008

SEZIONE

N° 6

REG.GENERALE

N° 2196/2014

UDIENZA DEL

24/09/2018 ore 11:30

N°

2393/6/18

PRONUNCIATA IL:

29/9/2018

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

15 OTT. 2018

Il Segretario

[Signature]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Forlì Cesena ha proposto appello avverso la sentenza n. 1/2/14 della CTP di Forlì del 19/12/2013 depositata il 16.01.2014 con la quale è stato accolto il ricorso del sig. _____ avverso la cartella di pagamento n. _____ avente ad oggetto un recupero Irpef di €. 760,00 oltre sanzioni ed interessi per l'anno 2008 e spese compensate.

L'Ufficio ha rilevato l'erronea motivazione di un punto decisivo della controversia, in quanto le detrazioni indicate dal ricorrente al rigo RP7 della documentazione presentata non interessavano interventi di ristrutturazione di un immobile, bensì lavori di restauro e risanamento conservativo, per cui in base alla previsione dell'art. 31, co. 1, della l. 457/78 tali spese non potevano essere detratte e la conseguente giustezza del recupero operato a seguito al controllo formale ex art. 36-ter del DPR 600/73. Pertanto la sentenza doveva essere riformata per la mancata valutazione dei fatti esposti con la conferma dell'operato dell'Ufficio.

Si è costituito l'appellato contestando l'avverso dedotto ed ha richiamato il DPR 380/2001 che ha abrogato le disposizioni della legge 457/1978 con il quale gli interventi di "restauro e risanamento conservativo" sono stati indicati alla lettera C) del co. 1, mentre quelli di "ristrutturazione edilizia" alla lettera d) del medesimo comma, con conseguenti dubbi interpretativi sul valore del termine "ristrutturazione", pertanto essendo i lavori intervenuti all'interno dell'immobile con modifiche sostanziali del precedente assetto dovevano intendersi come di vera e propria ristrutturazione e la sentenza impugnata doveva essere confermata..

La causa è stata decisa in pubblica udienza.



MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato.

Dagli atti allegati risulta che il contribuente ha effettuato i seguenti lavori:
rivestimento della scala, finiture interne ai bagni e sostituzione sanitari,
eliminazione di una balaustra della scala con la sostituzione di una parete in
muratura, installazione di una parete divisoria con una vetrata scorrevole e
l'eliminazione di una parete rialzata.

Le disposizioni del DPR 917/1986 hanno previsto, tra l'altro, che le detrazioni spettano a decorrere dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale e, comunque, entro due anni dall'acquisto.

In sostanza la contesa è fondata sulla interpretazione del concetto di "lavori di restauro e risanamento conservativo" rispetto a quelli di "ristrutturazione edilizia", per i primi, secondo l'Ufficio, non si avrebbe diritto a detrazione, mentre l'appellato ha richiamato la previsione del DPR 380/2001 che, nell'abrogare la legge 457/1978, ha riportato i lavori di restauro e risanamento conservativo alla lettera c) dell'art. 31 e quelli di restauro alla lettera d) del medesimo co. 1.

A ben vedere la natura degli interventi effettuati dal contribuente può essere pacificamente ascritta anche ad una diversa organizzazione degli spazi attraverso l'abbattimento e la ricostruzione di opere murarie, opere da riferirsi, astrattamente, anche ad interventi di ristrutturazione, considerato, poi, che tali interventi, nella loro dizione letterale, dovrebbero essere circoscritti, quasi se non esclusivamente, ad opere sulle strutture portanti.



Di tanto nella comparsa di risposta parte appellata ha prodotto varie argomentazioni sulla interpretazione della normativa , per cui può essere condivisibile la motivazione offerta in sentenza che a prescindere dal titolo abilitativo e dal nome dell' "intervento" ha ritenuto che le opere effettuate nell'appartamento in alla via presentano anche le caratteristiche della "ristrutturazione" in quanto si è realizzata una riorganizzazione distributiva dell'unità immobiliare, attraverso una serie di opere che hanno portato ad un organismo diverso, comunque, dal precedente, per cui deve applicarsi il termine di due anni per la destinazione dell'immobile ad abitazione principale ed il conseguente diritto alla detrazione.

I dubbi interpretativi già richiamati nella motivazione della sentenza comportano la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale di Bologna

-sesta sezione-

Rigetta il ricorso, conferma la sentenza impugnata e compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio.

Così deciso in Bologna il 24.09.2018

Il Relatore



Il Presidente

